

quindici in Città , ed un Mese in Campagna .

XX. Odioso sempre essendo stato considerato il delitto dell'usura , cui in se unisce l'inganno , ed il soverchio ingiusto arbitrario profitto a pregiudizio de' più bisognosi , perciò viene da noi proibito il commetter una tale colpa che sottoponiamo alle più severe pene , oltre all'indiminuto risarcimento della parte ingordamente danneggiata .

XXI. A norma della Sovrana prescrizione , e sotto pena rigorosa non vi sia alcuno , che si faccia lecito di por mano , o pregiudicar in minima forma , od in alcuna escogitata maniera li Pubblici Boschi .

XXII. Restano proibite le Feste da Ballo dette da Soldo a qualsivisia particolare , Suonatore , Oste , o Locandiere , e ciò in pena di Duc. 10. per cadauna innobbedienza , ed occorrendo anche di castigo afflittivo , riservando alla facoltà della Commissione di Polizia l' accordare apposito permesso in que' casi , ed occasioni , che la di lei prudenza credesse di admettere la richiesta che gli verrà fatta .

Sarà il presente stampato pubblicato , ed affisso in questa Città , e quindi per l' istesso effetto circolarmente diffuso , perchè sia da tutti indistintamente eseguito nelle sue contemplate discipline , e provvidenze , ne alcu-